



•ALERT•

12 MAGGIO 2020

# Il nuovo pegno sui prodotti agro-alimentari introdotto dalla legge di conversione del decreto Cura Italia

Lo scorso 24 aprile, il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto Cura Italia) è stato convertito con modifiche dalla legge n. 27 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020. Tra le novità più significative relative alle **misure a sostegno del settore agricolo**, l'art. 78 della legge di conversione ha introdotto una **nuova forma di pegno** (il *Pegno sui Prodotti Agro-Alimentari*).

In particolare, il nuovo comma 2-*duodecies* della disposizione citata individua i **prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta**, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande alcoliche, **quali nuovi beni da costituire in pegno rotativo** mediante l'annotazione in appositi registri (i *Prodotti*).

Sebbene la legge di conversione contenga delle previsioni estremamente sintetiche e operi un generico rinvio alla normativa codicistica in materia di pegno, in quanto compatibile, considerata la natura rotativa è legittimo ritenere che il nuovo Pegno sui Prodotti Agro-Alimentari debba considerarsi un **pegno non possessorio** e, pertanto, che la sua costituzione possa avvenire anche in **assenza di spossessamento** in favore del creditore pignoratizio. Il carattere non possessorio e rotativo risulta di notevole interesse, poiché **consente all'impresa di mantenere la disponibilità del bene oggetto di pegno e di continuare ad utilizzarlo** nel processo produttivo e nelle varie fasi di trasformazione del prodotto. Infatti, la clausola di rotatività consente la sostituibilità e mutabilità nel tempo dell'oggetto della garanzia reale, senza che ciò richieda, ad ogni mutamento, la rinnovazione del compimento delle formalità prescritte per la costituzione del vincolo.



Il nuovo Pegno sui Prodotti Agro-Alimentari non rappresenta un intervento isolato, ma una disposizione che si aggiunge ad altre forme di garanzie reali non possessorie già previste nell'ordinamento, quali ad esempio il pegno sui prosciutti a denominazione di origine controllata (L. n. 401/1985), la cui disciplina è stata estesa anche ai prodotti lattiero-caseari a denominazione di origine a lunga stagionatura (art. 7 ex L. n. 122/2001), nonché il pegno mobiliare non possessorio introdotto dall'art. 1 del c.d. Decreto Banche n. 59/2016.

Rispetto a tali forme di garanzie atipiche, il nuovo Pegno sui Prodotti Agro-Alimentari prevede una disciplina ibrida che presenta **alcuni vantaggi**:

- il pegno si costituisce mediante l'annotazione in appositi registri. Sul punto, si attende - entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (i.e. 30 giugno 2020) - un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che dovrà definire la tenuta dei registri, le indicazioni differenziate per tipologia di prodotto che devono essere riportate nei registri, nonché le modalità di registrazione della costituzione e dell'estinzione del pegno rotativo. Con riferimento, invece, ai prodotti per i quali vige l'obbligo di annotazione nei registri telematici istituiti nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (*SIAN*) - vino e olio - l'annotazione è assolta con la registrazione in tali registri. Per questi prodotti, dunque, **il nuovo Pegno sui Prodotti Agro-Alimentari risulta di immediata applicazione**.

Ciò costituisce un profilo di notevole interesse, considerato tra l'altro che l'istituto del pegno mobiliare non possessorio di cui al Decreto Banche è rimasto inattuato proprio in ragione della mancata istituzione del registro presso l'agenzia delle entrate nel quale i pegni andrebbero iscritti;

- il nuovo Pegno sui Prodotti Agro-Alimentari non solo presenta un ambito oggettivo particolarmente ampio, sia con riferimento ai beni oggetto di pegno sia alla tipologia delle obbligazioni garantite, ma **non pone particolari restrizioni all'ambito soggettivo** del datore di pegno e ciò rappresenta un'opportunità e una novità assoluta rispetto alle altre forme di garanzia atipiche sopra menzionate. Infatti: (i) il pegno sui prosciutti e sui prodotti lattiero-caseari può essere costituito solo dagli operatori qualificati come produttori ai sensi delle relative leggi speciali; (ii) il pegno mobiliare non possessorio può essere concesso solo da imprenditori iscritti nel registro delle imprese e a garanzia di crediti inerenti all'esercizio dell'impresa. Il nuovo Pegno sui Prodotti Agro-Alimentari, invece, ben potrebbe essere concesso da un soggetto (persona fisica o giuridica) che non rivesta né la qualifica di produttore, né quella di imprenditore ma che semplicemente vanta un diritto di proprietà (per esempio per averli acquistati) sui Prodotti sui quali il nuovo pegno può essere costituito.

Nel caso in cui il Pegno sui Prodotti Agro-Alimentari venga costituito da un imprenditore, va segnalato che il Prodotto oggetto di pegno può essere utilizzato nel processo produttivo e in tal caso la garanzia si trasferisce al prodotto risultante dalla trasformazione, ma non si estende sino al corrispettivo della cessione del bene gravato di pegno o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, come invece previsto nel caso del pegno mobiliare non possessorio. Tale omissione potrebbe comportare alcune criticità in tema di continuità ed esistenza del pegno in caso di vendita del bene oggetto di pegno (ove consentita ai sensi dell'atto medesimo).

La rotatività e il mantenimento della disponibilità del bene divengono le caratteristiche essenziali di uno strumento che risulta particolarmente adatto alle imprese agroalimentari, riuscendo a valorizzare il carico della produzione scandito dai tempi di lavorazione. In altri termini, un sistema che salvaguarda l'ordinary course of business e tende a "valorizzare" le produzioni, il cui processo è spesso lungo e articolato, che divengono oggetto di pegno e rendono possibile all'imprenditore l'accesso a finanziamenti necessari per lo sviluppo dell'impresa attraverso particolari operazioni.

In conclusione, in attesa del decreto ministeriale che renderà operativa la nuova forma di garanzia anche per i prodotti non soggetti all'obbligo di registrazione presso il SIAN, l'intervento normativo in analisi è da accogliersi senz'altro con favore, poiché rafforza l'accesso al credito di numerose imprese strategiche del settore agricolo (in primo luogo i produttori), consentendo alle stesse di valorizzare il notevole capitale immobilizzato destinato a restare per molto tempo depositato presso i magazzini prima dell'immissione in commercio di tali beni.

#### CONTATTI

**Marina Rosito**

[marina.rosito@lcalex.it](mailto:marina.rosito@lcalex.it)

**Nicola Lucifero**

[nicola.lucifero@lcalex.it](mailto:nicola.lucifero@lcalex.it)

**Davide Valli**

[davide.valli@lcalex.it](mailto:davide.valli@lcalex.it)

**Luca Alfonso Liberti**

[luca.liberti@lcalex.it](mailto:luca.liberti@lcalex.it)

